

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI PRIMA INDUSTRIE S.P.A. PROMOSSA DA FEMTO TECHNOLOGIES S.P.A.

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO, E DELL'ARTICOLO 37, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999 N. 11971, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO

Milano, 7 dicembre 2022 – Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 102, comma 1, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il “TUF”), e dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato (il “Regolamento Emittenti”), Femto Technologies S.p.A. (“Femto Technologies”, l’“Offerente”, l’“Acquirente” o “BidCo”), con la presente comunicazione (il “Comunicato”) rende noto che, in data 6 dicembre 2022, si sono verificati i presupposti di legge per la promozione, da parte dell’Offerente, di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria, ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF (l’“Offerta”), sulle azioni ordinarie di Prima Industrie S.p.A. (“Prima Industrie”, l’“Emittente” o la “Società”), società con azioni quotate sull’Euronext Milan (“Euronext”), segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), finalizzata ad ottenere la revoca della quotazione (il “Delisting”) delle azioni ordinarie (le “Azioni”) dell’Emittente.

In particolare, l’Offerta ha ad oggetto n. 4.118.426 Azioni dell’Emittente (le “Azioni Oggetto dell’Offerta”), rappresentative del 39,3% capitale sociale, ossia la totalità delle Azioni, dedotte (i) le n. 6.194.401 Azioni (pari al 59,1% del capitale sociale dell’Emittente), già di titolarità dell’Offerente alla data del presente comunicato (la “Data del Comunicato”) e (ii) le n. 170.447 azioni proprie detenute dall’Emittente alla medesima data (le “Azioni Proprie”).

L’Offerente pagherà un corrispettivo di Euro 25,00 (Euro venticinque) per ogni Azione portata in adesione all’Offerta (il “Corrispettivo”).

Di seguito sono descritti i presupposti giuridici, i termini e gli elementi essenziali dell’Offerta.

Nei modi e nei tempi previsti dalla normativa applicabile, l’Offerente promuoverà l’Offerta presentando alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”) il documento di offerta destinato alla pubblicazione, che sarà predisposto in conformità allo schema n. 1 dell’Allegato 2 A del Regolamento Emittenti (il “Documento di Offerta”), cui si rinvia (una volta depositato presso la Consob, approvato dalla Consob e reso disponibile dall’Offerente con le modalità e nei tempi prescritti dalla normativa applicabile) per una compiuta descrizione e valutazione dell’Offerta.

1 L’OFFERENTE

L’Offerente è Femto Technologies S.p.A., una società di diritto italiano con sede in Milano (MI), via Alessandro Manzoni n. 38, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e partita IVA n. 12526590968.

Il capitale sociale dell'Offerente è interamente detenuto da Pico S.p.A. ("**MidCo**"), una società per azioni costituita secondo la legge della Repubblica Italiana, con sede legale in Milano (MI), via Alessandro Manzoni n. 38, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e P.IVA n. 12522690960.

Il capitale sociale di MidCo è interamente detenuto da Femto S.à r.l. ("**HoldCo**"), una società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*) costituita secondo la legge del Granducato di Lussemburgo, con sede legale in Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), 15 rue Bender, iscritta al Registro delle Imprese di Lussemburgo con numero B-270139.

Il capitale sociale di HoldCo è detenuto come segue:

- (i) per il 93,6%, da Atto S.à r.l. ("**TopCo**"), una società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*) costituita secondo la legge del Granducato di Lussemburgo, con sede legale in Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), 15 rue Bender, iscritta al Registro delle Imprese di Lussemburgo con numero B270058;
- (ii) per il 2,0%, da G&G Investments S.r.l. (il "**Carbonato SPV**"), società a responsabilità limitata costituita secondo la legge della Repubblica Italiana, con sede legale in Torino, corso Re Umberto 54, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale e P. IVA n. 12766270016;
- (iii) per l'1,8%, da dp-Cube S.r.l. ("**DPC**"), società a responsabilità limitata costituita secondo la legge della Repubblica Italiana, con sede legale in Torino, corso Re Umberto 54, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale e P. IVA n. 10706300018;
- (iv) per il 2,5%, da World Leader Limited ("**WLL**"), società a responsabilità limitata costituita secondo la legge di Hong Kong, con sede legale in 1st Floor, Golden Dragon Industrial Centre, 152-160 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T. Hong Kong, iscritta al Registro delle Imprese di Hong Kong con numero 900267.

Il capitale sociale di TopCo è detenuto (i) per il 50%, da Alpha Private Equity Fund 7 (SCA) Sicar ("**Alpha 7**"), attraverso una società da essa interamente posseduta denominata Master 7 S.à r.l. (di seguito, "**Alpha**"), e (ii) per il restante 50%, da PI8 S.à r.l. (di seguito, "**Peninsula**"), che è controllata da Peninsula Investments S.C.A. ("**Peninsula Investments**") e partecipata anche, con quote di minoranza, da (a) AZIMUT ELTIF, un fondo Europeo di investimento a lungo termine (*fonds européen d'investissement à long terme*) costituito in forma di fondo comune di investimento (*fonds commun de placement*) secondo la legge del Granducato di Lussemburgo, iscritto al Registro delle Imprese di Lussemburgo con numero K2029, attraverso il suo comparto "Peninsula - Tactical Opportunity" ("**Azimut ELTIF**") e (b) AZ RAIF II, un fondo di investimento alternativo riservato (*fonds d'investissement alternatif réservé*) costituito in forma di fondo comune di investimento (*fonds commun de placement*) secondo la legge del Granducato di Lussemburgo, iscritto al Registro delle Imprese di Lussemburgo con numero K2087, attraverso il suo comparto "Private Equity - Peninsula" ("**Azimut RAIF**" e, insieme ad Azimut ELTIF, i "**Fondi Azimut**"). I Fondi Azimut sono gestiti dalla società di gestione Azimut Investments S.A., una società per azioni (*société anonyme*) di diritto lussemburghese, con sede legale in Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), 2a rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo, iscritta al Registro delle Imprese del Lussemburgo con il numero B73617.

Al riguardo, si segnala che:

- (i) Alpha 7 è una società d'investimento in capitale di rischio (*société d'investissement en capital à risque*) (SICAR), costituita secondo la legge del Granducato di Lussemburgo, con sede legale in Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), 15 rue Bender, iscritta al Registro delle Imprese

di Lussemburgo con numero B207821.

Alpha 7 detiene il 100% del capitale sociale di Alpha, una società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*), costituita ai sensi del diritto del Lussemburgo, con sede legale in Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), 15 rue Bender, iscritta al Registro delle Imprese di Lussemburgo con numero B216698.

A sua volta, Alpha 7 è interamente controllata e gestita da Alpha Private Equity Funds Management Company S.à r.l. ("**Alpha Manager**"), una società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*), costituita secondo la legge del Granducato di Lussemburgo, con sede legale in Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), 15 rue Bender, iscritta al Registro delle Imprese di Lussemburgo con numero B161408.

Alpha Manager provvede alla gestione, su base discrezionale, degli investimenti di Alpha 7.

- (ii) Penisula Investments è una società in accomandita per azioni (*société en commandite par actions*), costituita secondo la legge del Granducato di Lussemburgo, con sede legale in Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), 68-70 Boulevard de la Pétrusse, iscritta al Registro delle Imprese di Lussemburgo con numero B200351.


Peninsula Investments controlla, con una partecipazione pari al 72,82% del capitale sociale, il veicolo Peninsula, una società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*), costituita ai sensi del diritto del Lussemburgo, con sede legale in Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), 68-70 Boulevard de la Pétrusse, iscritta al Registro delle Imprese di Lussemburgo con numero B268580, mentre la restante porzione del capitale sociale di Peninsula è detenuta dai Fondi Azimut (specificamente, da Azimut ELTIF con il 20,65% e da Azimut RAIF con il 6,53%).

A sua volta, Peninsula Investments è controllata e gestita dal suo socio accomandatario (*actionnaire gérant commandité*) Peninsula Capital S.à r.l. ("**Peninsula Capital**"), una società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*) costituita secondo la legge del Granducato di Lussemburgo, con sede legale in Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), 68-70 Boulevard de la Pétrusse, iscritta al Registro delle Imprese di Lussemburgo con numero B200062.

Peninsula Capital provvede alla gestione, su base discrezionale, di Peninsula Investments e degli investimenti di Peninsula Investments.

Alla luce di quanto sopra descritto, e per effetto della suddetta catena di controllo, alla Data del Comunicato, l'Offerente è indirettamente controllato da TopCo. Nessun soggetto esercita singolarmente il controllo su TopCo ai sensi dell'art. 93 del TUF.

Si riporta di seguito una rappresentazione grafica della catena di controllo dell'Offerente alla Data del Comunicato:



2 PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO IN RELAZIONE ALL’OFFERTA

In virtù dei rapporti sopra descritti, MidCo, HoldCo e TopCo si considerano persone che agiscono di concerto con l’Offerente ai sensi dell’art. 101–bis, comma 4–bis, lett. b), del TUF.

Avendo stipulato accordi parasociali connessi all’Offerta e alla *governance* della Società, sono altresì considerate persone che agiscono di concerto con l’Offerente ai sensi dell’art. 101–bis, comma 4–bis, lett. a), del TUF, Carbonato SPV, DPC, WLL, Alpha, Peninsula (come definiti *supra*), Carbonato, Peiretti (come *infra* definiti), Giorgia Carbonato e Domenico Peiretti (complessivamente, insieme con MidCo, HoldCo e TopCo, le “**Persone che Agiscono di Concerto**”).

Fermo restando quanto precede, l’Offerente sarà il solo soggetto a rendersi acquirente delle Azioni Oggetto dell’Offerta che saranno portate in adesione alla medesima.

Per maggiori informazioni in merito al contenuto degli accordi parasociali connessi all’Offerta, si rinvia alle relative informazioni essenziali, pubblicate ai sensi degli artt. 122 del TUF e 130 del Regolamento Emittenti sul sito internet dell’Emittente (www.primaindustrie.com).

3 L’EMITTENTE

L’Emittente è Prima Industrie S.p.A., società per azioni costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Collegno (TO), Via Torino–Pianezza n. 36, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino (TO), Codice Fiscale e Partita Iva n. 03736080015, con capitale sociale di Euro 26.208.185,00, ripartito in n. 10.483.274 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,50 ciascuna, aventi tutte parità di diritti, quotate sull’Euronext Milan, segmento STAR, con codice ISIN IT0003124663.

4 PRESUPPOSTI GIURIDICI DELL'OFFERTA


L'Offerta consiste in un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli articoli 102, 106, comma 1, del TUF e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti.

L'obbligo di promuovere l'Offerta consegue al perfezionamento, intervenuto in data 6 dicembre 2022, della compravendita da parte dell'Offerente di complessive n. 6.194.401 Azioni, rappresentative del 59,1% del capitale sociale (la "**Partecipazione Complessiva**"). Più precisamente, alla data odierna, si sono perfezionate le seguenti operazioni:

- l'esecuzione della compravendita da parte di BidCo di n. 690.000 Azioni, pari al 6,58% del capitale sociale della Società dal Sig. Gianfranco Carbonato ("**Carbonato**"), dalla Sig.ra Franca Gagliardi ("**Gagliardi**"), dal Sig. Davide Peiretti ("**Peiretti**"), dal sig. Domenico Peiretti e da DPC, ai sensi di un contratto di compravendita di azioni; in particolare, l'Offerente ha acquistato: (i) n. 380.000 Azioni, rappresentative, nel loro insieme, del 3,625% del capitale sociale della Società, da Carbonato; (ii) n. 40.000 Azioni, rappresentative, nel loro insieme, dello 0,382% del capitale sociale della Società, da Gagliardi; (iii) n. 20.000 Azioni, rappresentative, nel loro insieme, dello 0,191% del capitale sociale della Società, da Peiretti; (iv) n. 250.000 Azioni, rappresentative, nel loro insieme, del 2,384% del capitale sociale della Società, da DPC (nel complesso, il "**Contratto di Compravendita 1**").
- l'esecuzione della compravendita da parte di BidCo di n. 777.759 Azioni, pari al 7,42% del capitale sociale di Prima Industrie dal Sig. Joseph Lee Sou Leung e da J AND LEM Limited; in particolare l'Offerente ha acquistato: (i) n. 662.315 Azioni, rappresentative, nel loro insieme, del 6,30% del capitale sociale della Società, da Lee Sou Leung; e (ii) n. 115.444 Azioni, rappresentative, nel loro insieme, dell'1,1% del capitale sociale della Società, da J AND LEM (nel complesso, il "**Contratto di Compravendita 2**");
- l'esecuzione della compravendita da parte di BidCo di n. 649.921 Azioni, pari al 6,20% del capitale sociale di Prima Industrie da WLL, ai sensi di un contratto di compravendita di azioni disciplinante anche il reinvestimento da parte di quest'ultimo nel capitale sociale di HoldCo di una parte dei proventi derivanti dalla vendita delle rispettive Azioni (il "**Contratto di Compravendita 3**");
- l'esecuzione della compravendita da parte di BidCo di n. 3.050.181 Azioni, pari al 29,10% del capitale sociale di Prima Industrie da Erste International S.A. (il "**Contratto di Compravendita 4**");
- l'esecuzione della compravendita da parte di BidCo di n. 1.026.540 Azioni, pari al 9,79% del capitale sociale di Prima Industrie da Sharp Focus International Ltd. (il "**Contratto di Compravendita 5**" e, congiuntamente con il Contratto di Compravendita 1, il Contratto di Compravendita 2, il Contratto di Compravendita 3 ed il Contratto di Compravendita 4, i "**Contratti di Compravendita**" ovvero, nel complesso, le "**Compravendite**");
- la sottoscrizione di un patto parasociale tra TopCo, HoldCo, Carbonato SPV, DPC, WLL, Carbonato, Peiretti, Giorgia Carbonato e Domenico Peiretti disciplinante (i) i rispettivi diritti ed obblighi in relazione al governo societario di HoldCo e Prima Industrie, nonché (ii) il regime di circolazione delle partecipazioni in HoldCo ("**HoldCo SHA**");
- la sottoscrizione di un patto parasociale tra Alpha, Penisola e TopCo, disciplinante, *inter alia*, (i) il governo societario di TopCo, HoldCo, MidCo, BidCo e della Società, nonché (ii) il regime di circolazione delle rispettive partecipazioni in TopCo (nel complesso, "**TopCo SHA**").

Ad esito delle Compravendite, l'Offerente è venuto a detenere la Partecipazione Complessiva e, pertanto, si sono verificati i presupposti giuridici per il sorgere in capo all'Offerente dell'obbligo di promuovere l'Offerta.

Si riporta di seguito una rappresentazione grafica della catena di controllo dell'Emittente a seguito dell'esecuzione delle Compravendite.



5 STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

L'Offerta ha ad oggetto l'intero capitale sociale dell'Emittente dedotte (i) le n. 6.194.401 Azioni detenute dall'Offerente alla Data del Comunicato (rappresentative, alla Data del Comunicato, del 59,1% del capitale sociale e del 60,1% dei diritti di voto), nonché (ii) le n. 170.447 Azioni Proprie.

L'Offerente si riserva di effettuare, direttamente o per il tramite delle Persone che Agiscono di Concerto, ulteriori acquisti di Azioni al di fuori dell'Offerta, che saranno resi noti al mercato ai sensi degli articoli 41, comma 2, lettera c), e 42, comma 2, del Regolamento Emittenti.

L'Offerta non ha ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle Azioni.

Le Azioni portate in adesione all'Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente e libere da vincoli di ogni genere e natura, reali, obbligatori e personali.

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente.

6 CORRISPETTIVO UNITARIO ED ESBORSO MASSIMO

Il Corrispettivo offerto dall'Offerente per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta è pari ad Euro 25,00 (Euro venticinque) meno l'importo di qualsiasi eventuale dividendo (ordinario o straordinario) per Azione di cui i competenti organi sociali dell'Emittente abbiano approvato la distribuzione e che risulti effettivamente corrisposto prima della data di pagamento del Corrispettivo, e sarà interamente versato in contanti alla Data di Pagamento (come di seguito definita) (ovvero alla data di pagamento ad esito della riapertura dei termini).

Il Corrispettivo è da intendersi al netto di bolli, spese, compensi e/o provvigioni che rimarranno a carico

dell'Offerente, mentre l'imposta ordinaria o sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, rimarrà a carico degli aderenti all'Offerta.

Il Corrispettivo incorpora un premio pari al 0,96% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni alla data del 6 dicembre 2022 (ultimo giorno di Borsa aperta prima della diffusione del presente Comunicato) (la "Data di Riferimento"), pari a Euro 24,76.

Si precisa che, nella determinazione del Corrispettivo, non sono state ottenute e/o utilizzate perizie elaborate da soggetti indipendenti o finalizzate alla valutazione della congruità dello stesso.

Il Corrispettivo incorpora i seguenti premi rispetto ai prezzi ufficiali delle Azioni dei periodi di riferimento indicati nella seguente tabella:

Periodo di riferimento	Prezzo medio per Azione ponderato (in Euro)	Differenza tra il Corrispettivo e il prezzo medio per Azione ponderato (in Euro)	Differenza tra il Corrispettivo e il prezzo medio per Azione ponderato (in % rispetto al prezzo medio)
6 dicembre 2022	24,76	0,24	0,96%
1 mese prima della Data di Riferimento	24,72	0,28	1,13%
3 mesi prima della Data di Riferimento	24,59	0,41	1,69%
6 mesi prima della Data di Riferimento	22,20	2,80	12,63%
12 mesi prima della Data di Riferimento	19,32	5,68	29,39%

Fonte: Bloomberg

Si specifica inoltre che il Corrispettivo incorpora un premio pari al 35,82% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni alla data dell'11 luglio 2022 (ultimo giorno di Borsa aperta prima della diffusione del comunicato stampa della Società "Commento ad andamento del titolo" avente ad oggetto la comunicazione al mercato della sottoscrizione da parte di Alpha Manager e Peninsula Investments di separate manifestazioni di interesse non vincolanti a un importo pari a Euro 25,00) e pari a 69,71%, 65,13%, 58,84% e 44,12% rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati in ciascuno dei precedenti 1 (uno), 3 (tre), 6 (sei) e 12 (dodici) mesi.

Per completezza si segnala che la Società ha corrisposto un dividendo unitario pari a Euro 0,40 per Azione in data 25 maggio 2022 e che i premi di cui sopra tengono in considerazione tale evento.

Considerata la natura obbligatoria dell'Offerta e tenuto conto della struttura della operazione da cui sorge l'obbligo di promuovere l'Offerta, il Corrispettivo è stato fissato conformemente a quanto disposto dall'articolo 106, comma 2, del TUF, ai sensi del quale l'offerta deve essere promossa a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e dalle persone che agiscono di concerto per acquisti di azioni ordinarie dell'emittente nei dodici mesi anteriori alla data della comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, del TUF.

Il Corrispettivo coincide infatti con il prezzo per Azione previsto nei Contratti di Compravendita.

L'esborso massimo in caso di adesione totalitaria all'Offerta da parte di tutti i titolari delle Azioni sarà pari

a Euro 102.960.650 (l'“**Esborso Massimo**”).

L'Offerente intende far fronte alla copertura finanziaria dell'Esborso Massimo facendo ricorso sia a risorse finanziarie di *equity* sia a risorse finanziarie di debito. Inoltre, l'Offerente dichiara ai sensi dell'art. 37-*bis* del Regolamento Emittenti di essersi messo in condizione di poter far fronte pienamente ad ogni impegno di pagamento del Corrispettivo dell'Offerta.

7. DURATA DELL'OFFERTA

Il periodo di adesione all'Offerta (il “**Periodo di Adesione**”) sarà concordato con Borsa Italiana nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 40 del Regolamento Emittenti e avrà una durata compresa tra un minimo di quindici e un massimo di venticinque giorni di borsa aperta, salvo proroga o eventuale Riapertura dei Termini.

L'adesione all'Offerta potrà avvenire in ciascun Giorno di Borsa Aperta compreso nel Periodo di Adesione tra le ore 8:30 e le ore 17:30.

Trattandosi di offerta promossa da un soggetto che detiene una partecipazione nell'Emittente superiore alla soglia del 30% prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF, all'Offerta si applicherà l'articolo 40-*bis* del Regolamento Emittenti.

Pertanto, a chiusura del Periodo di Adesione e, precisamente, entro il giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento (come di seguito definita), il Periodo di Adesione potrebbe essere riaperto per cinque giorni di borsa aperta ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti (la “**Riapertura dei Termini**”).

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta avverrà entro il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del (i) Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato e (ii) dell'eventuale Riapertura dei Termini (ciascuna, una “**Data di Pagamento**”).

Il Corrispettivo rimarrà invariato e, pertanto, l'Offerente riconoscerà a ciascun aderente durante la Riapertura dei Termini un Corrispettivo in denaro pari a Euro 25,00 (Euro venticinque), che sarà corrisposto il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini, salvo proroga del Periodo di Adesione.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 40-*bis*, comma 3, del Regolamento Emittenti la Riapertura dei Termini non avrà luogo, tra l'altro:

- (i) nel caso in cui Femto Technologies, almeno 5 giorni di borsa aperta prima della fine del Periodo di Adesione, renda noto al mercato di aver raggiunto almeno i due terzi del capitale sociale della Società ovvero di aver acquistato almeno la metà delle Azioni oggetto dell'Offerta;
- (ii) nel caso in cui, al termine del Periodo di Adesione, l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venga a detenere la partecipazione di cui all'articolo 108, comma 1, ovvero quella di cui all'articolo 108, comma 2, del TUF e, nel secondo caso, abbia dichiarato (come nel caso di specie) l'intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

8. MERCATI IN CUI È PROMOSSA L'OFFERTA

L'Offerta è promossa in Italia, in quanto le Azioni sono quotate sull'Euronext, segmento STAR, organizzato

e gestito da Borsa Italiana, è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente.

L'Offerta non è promossa né diffusa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti (gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet) degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Copie del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi ulteriore documento relativo all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviate, né in qualsiasi modo trasmesse, o comunque distribuite, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Il Documento di Offerta, così come ogni altro documento relativo all'Offerta, non costituisce e non potrà essere interpretato quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti domiciliati e/o residenti negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti stati o degli Altri Paesi ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

9. MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE

L'Offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e, conseguentemente, a conseguire il Delisting nel contesto dell'Offerta medesima.

Pertanto – al verificarsi dei relativi presupposti – l'Offerente non intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.

In particolare, mediante l'Offerta e il Delisting, l'Offerente intende rendere possibile una riorganizzazione dell'Emittente finalizzata all'ulteriore rafforzamento dello stesso, operazione più facilmente perseguibile assumendo lo status di società non quotata.

A tale riguardo, l'Offerente ritiene che i programmi futuri relativi all'Emittente, come saranno descritti nella Sezione G, del Documento di Offerta, possano essere più agevolmente ed efficacemente perseguiti in una situazione di controllo totalitario e di perdita dello *status* di società quotata in capo all'Emittente. Tale situazione, infatti, è normalmente caratterizzata da minori oneri e da un accresciuto grado di flessibilità gestionale e organizzativa alla luce dei vantaggi derivanti dalla semplificazione degli assetti proprietari. In caso di concentrazione della totalità delle Azioni in capo all'Offerente verrebbero meno le limitazioni imposte dalla legge in presenza di soci di minoranza e i costi ordinari derivanti dagli obblighi informativi legati allo status di società quotata. Ulteriore flessibilità operativa potrebbe essere conseguita nel contesto

del mercato dei capitali privati sia in relazione alla strutturazione di nuove operazioni finalizzate alla crescita per linee esterne sia in ordine alla gestione delle iniziative esistenti.

A seguito del perfezionamento dell'Offerta (ivi incluso l'eventuale adempimento dell'obbligo di acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF e/o esercizio dell'obbligo di acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e del diritto di acquisto ex articolo 111 del TUF), l'Offerente intende continuare a sostenere lo sviluppo dell'Emittente, consolidando e valorizzando il perimetro delle attività attuali e cogliendo, allo stesso tempo, eventuali future opportunità di crescita in Italia e all'estero, in linea con un indirizzo strategico volto alla valorizzazione del business nel medio-lungo periodo.

L'Offerente non esclude pertanto la possibilità di valutare in futuro, a sua discrezione, eventuali opportunità di mercato finalizzate alla predetta crescita interna e/o esterna dell'Emittente, ivi inclusa l'opportunità di realizzare operazioni straordinarie, quali, in via meramente esemplificativa, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni, riguardanti l'Emittente ovvero taluni suoi cespiti o rami d'azienda e/o aumenti di capitale, la cui esecuzione potrebbe avere effetti diluitivi in capo agli azionisti dell'Emittente.

L'Offerta non modificherà in alcun modo l'approccio industriale seguito da Prima Industrie.

10. INTENZIONE DI REVOCARE DALLA NEGOZIAZIONE LE AZIONI OGGETTO DELL'OFFERTA

L'Offerente intende procedere al Delisting, ossia alla revoca delle Azioni dalla quotazione sull'Euronext, Segmento STAR.

10.1 Obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e della facoltà di ripristinare il flottante ai sensi dell'art. 108 del TUF

Come menzionato nel precedente Paragrafo 9, l'Offerente intende realizzare il Delisting. Conseguentemente, nel caso in cui, a esito dell'Offerta, ivi inclusa la eventuale Riapertura dei Termini, l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima, ai sensi della normativa applicabile, entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini, una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria intenzione di non voler ricostituire un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.

Sussistendone i presupposti, l'Offerente adempierà pertanto all'obbligo di acquistare le restanti Azioni dagli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (l'**Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF**).

Si precisa che, ai fini del calcolo delle soglie previste dall'articolo 108, comma 2, del TUF, le Azioni Proprie detenute dall'Emittente saranno computate nella partecipazione dell'Offerente (numeratore) senza essere sottratte dal capitale sociale dell'Emittente (denominatore).

Il corrispettivo per l'espletamento della procedura dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF sarà determinato ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TUF e sarà pertanto pari al Corrispettivo (Euro 25,00 per ciascuna Azione).

L'Offerente indicherà nel comunicato relativo ai risultati definitivi dell'Offerta, il quale sarà pubblicato, a cura dell'Offerente, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti (il "**Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta**"), l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF. In tal caso, il Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta conterrà

indicazioni circa (i) il quantitativo delle Azioni residue (sia in termini di numero di Azioni sia in valore percentuale rapportato all'intero capitale sociale dell'Emittente); (ii) le modalità e i termini con cui l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF; e (iii) le modalità e la tempistica del Delisting delle Azioni.

Si precisa che a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, Borsa Italiana – ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (il “**Regolamento di Borsa**”) – disporrà il Delisting a decorrere dal primo giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento del corrispettivo relativo alla procedura volta ad adempiere all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF.

Pertanto, a seguito dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, le Azioni saranno revocate dalla quotazione e gli azionisti dell'Emittente che avranno deciso di non portare in adesione le loro Azioni e che non abbiano richiesto all'Offerente di acquistare le loro Azioni, ai sensi dell'articolo 108 del TUF, saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguenti possibili difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

10.2 Diritto di acquisto di cui all'art. 111 del TUF e dichiarazioni in merito all'Obbligo di acquisto di cui all'art. 108, comma 1 del TUF

Nel caso in cui, a esito dell'Offerta, ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini, l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima ai sensi della normativa applicabile, entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini, nonché a seguito dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti Azioni in circolazione ai sensi dell'articolo 111 del TUF (il “**Diritto di Acquisto**”).

Ai fini del calcolo della soglia prevista dall'articolo 111 del TUF, le Azioni Proprie saranno computate nella partecipazione complessiva detenuta dall'Offerente (ossia al numeratore) senza essere sottratte dal capitale sociale dell'Emittente (ossia al denominatore).

L'Offerente, ove ne ricorrano le condizioni, esercitando il Diritto di Acquisto, adempierà altresì all'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta (l’“**Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF**”), dando pertanto corso ad un'unica procedura (la “**Procedura Congiunta**”).

Il Diritto di Acquisto sarà esercitato non appena possibile dopo la conclusione del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini, o della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF.

Il corrispettivo del Diritto di Acquisto sarà fissato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 108, comma 3, del TUF, come richiamate dall'articolo 111 del TUF, ossia ad un prezzo pari al Corrispettivo (ossia Euro 25,00 per ciascuna Azione).

L'Offerente renderà noto, in una specifica sezione del Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta, il verificarsi o meno dei presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto. In caso positivo, in tale sede saranno altresì fornite indicazioni circa: (i) il quantitativo delle Azioni residue (in termini sia di numero di Azioni sia di valore percentuale rapportato all'intero capitale sociale); (ii) le modalità e i termini con cui l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e adempirà contestualmente all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo

108, comma 1, del TUF, dando corso alla Procedura Congiunta; e (iii) le modalità e la tempistica del Delisting.

Ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, nel caso di esercizio del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o il Delisting delle Azioni, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

10.3 Eventuale scarsità del flottante

Fermo restando quanto indicato nei precedenti paragrafi 10.1 e 10.2, nel caso in cui, all'esito dell'Offerta (o, se del caso, all'esito dell'eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta), il flottante residuo delle Azioni di Prima Industrie fosse superiore al 10% ma inferiore al 20% del capitale sociale dell'Emittente, tale flottante potrebbe non essere ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze di sufficiente diffusione richieste dal Regolamento di Borsa per il mantenimento dell'Emittente nel Segmento STAR dell'Euronext, con conseguente possibile trasferimento dell'Emittente da tale segmento all'Euronext Milan, secondo quanto previsto dall'articolo IA.4.2.2, comma 3, delle Istruzioni di Borsa Italiana. In caso di perdita della qualifica di STAR, le Azioni potrebbero presentare un grado di liquidità minore rispetto a quello registrato alla Data del Comunicato. Inoltre, l'Emittente non sarebbe più tenuto al rispetto dei particolari requisiti di trasparenza e *corporate governance* obbligatori per le sole società quotate sul Segmento STAR e potrebbe decidere, a sua discrezione, di non farne applicazione in via volontaria.

Nel caso in cui, a esito dell'Offerta, ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini, non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 108, comma 2, del TUF, non è escluso che la scarsità di flottante sia tale da non garantire la regolare negoziazione delle Azioni. In tale ipotesi, Borsa Italiana potrà disporre la sospensione e/o la revoca dalla quotazione delle Azioni ai sensi dell'articolo 2.5.1 del Regolamento di Borsa, salvo che l'Offerente non decida di ripristinare un flottante idoneo ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.

A tal riguardo, si segnala che, anche in presenza di una scarsità di flottante, l'Offerente non intende porre in essere misure volte a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni, in quanto la normativa applicabile non impone alcun obbligo in tal senso.

Infine, in caso di Delisting, si segnala che i titolari delle Azioni che non abbiano aderito all'Offerta saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento.

10.4 Fusione in assenza di Delisting

Ove non sia stato raggiunto l'obiettivo del Delisting ad esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale riapertura dei termini dell'Offerta e/o per effetto dell'adempimento agli obblighi di acquisto di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del TUF, e/o attraverso l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111, comma 1, del TUF), e dunque le Azioni non venissero revocate dalla quotazione, l'Offerente si riserva la facoltà di conseguire il Delisting mediante altri mezzi, tra cui la fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente (la "**Fusione**") nei tempi e con le modalità necessari per adempiere tutte le disposizioni di Legge applicabili (ivi incluso l'art. 2501-*bis* del Codice Civile, ove applicabile).

Nell'ipotesi in cui l'Emittente dovesse essere oggetto dell'operazione di Fusione in assenza di Delisting, agli azionisti dell'Emittente che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione (e pertanto di esclusione dalla quotazione) spetterebbe il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437-*quinquies* del Codice Civile, in quanto, in tale ipotesi, essi riceverebbero in concambio azioni non quotate su un mercato regolamentato. In tale caso, il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 3, del Codice Civile, facendo esclusivo riferimento alla

media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

Pertanto, a seguito della Fusione, ove realizzata, gli azionisti dell'Emittente che decidessero di non esercitare il diritto di recesso sarebbero titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento

10.5 Fusione successiva al Delisting

Nell'ipotesi alternativa in cui l'Emittente dovesse essere oggetto dell'operazione di fusione inversa per incorporazione dell'Offerente nella Società dopo il Delisting (anche a seguito dell'esecuzione dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF), agli azionisti dell'Emittente che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della fusione spetterebbe il diritto di recesso solo al ricorrere di uno dei presupposti di cui all'articolo 2437 del Codice Civile. In tal caso, il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del Codice Civile, tenuto conto della consistenza patrimoniale dell'Emittente e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

10.6 Ulteriori possibili operazioni straordinarie

L'Offerente non esclude, altresì, di poter valutare, a sua discrezione, in futuro l'opportunità di realizzare – in aggiunta o in alternativa alle operazioni di fusione descritte ai Paragrafi 10.4 e 10.5 che precedono – eventuali ulteriori operazioni straordinarie che si ritenessero opportune in linea con gli obiettivi e le motivazioni dell'Offerta, sia in caso di Delisting che di mancata revoca delle Azioni dalla quotazione, quali, in via meramente esemplificativa, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni riguardanti l'Emittente ovvero taluni suoi cespiti o rami d'azienda, e/o aumenti di capitale, fermo restando che, alla Data del Comunicato, non sono state assunte decisioni formali da parte degli organi competenti delle società coinvolte in merito a nessuna delle operazioni di cui al presente Paragrafo 10.6.

Sebbene gli effetti di tali eventuali ulteriori operazioni straordinarie per gli azionisti dell'Emittente potranno essere valutati, caso per caso, solo a seguito dell'eventuale adozione delle corrispondenti delibere, si fa presente che, qualora, ad esempio, venisse deliberato un aumento di capitale, quest'ultimo potrebbe avere effetti diluitivi in capo agli azionisti dell'Emittente, diversi dall'Offerente, se questi non fossero in grado di, o non intendessero, sottoscrivere il capitale di nuova emissione.

11. PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'OFFERENTE E DALLE PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO

Alla Data del Comunicato, l'Offerente detiene direttamente n. 6.194.401 Azioni, corrispondenti, alla medesima data, al 59,1% del capitale sociale dell'Emittente e al 60,1% dei relativi diritti di voto.

Per completezza, si precisa che, alla Data del Comunicato, le Persone che Agiscono di Concerto non detengono direttamente o indirettamente tramite alcun veicolo diverso dall'Offerente alcuna Azione dell'Emittente.

12. AUTORIZZAZIONI RICHIESTE DALLA NORMATIVA APPLICABILE

La promozione dell'Offerta non è soggetta all'invio di alcuna comunicazione né all'ottenimento di alcuna autorizzazione.

Ai sensi dei Contratti di Compravendita, l'esecuzione delle Compravendite era subordinata all'avveramento

delle relative condizioni ivi previste, il cui avveramento è stato reso pubblico mediante appositi comunicati stampa.

13. SITO INTERNET PER LA PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI E DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'OFFERTA

Il Documento di Offerta, i comunicati e tutti i documenti relativi all'Offerta saranno disponibili, tra l'altro, sul sito internet dell'Emittente.

14. CONSULENTI

L'Offerente è stato assistito da:

- Chiomenti in qualità di consulente legale dell'Offerente;
- Rothschild & Co Italia S.p.A., in qualità di consulente finanziario dell'operazione;
- Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, in qualità di intermediario incaricato del coordinamento e della raccolta delle adesioni;
- Intesa Sanpaolo S.p.A. – Divisione IMI Corporate & Investment Banking, in qualità di intermediario incaricato del coordinamento e della raccolta delle adesioni.

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Prima Industrie S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta previa approvazione di CONSOB. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Prima Industrie S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.

